



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali,

di trasporto a rete, informativi e statistici

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Qualifica della Società ISARail S.p.A. con sede in Via Boscofangone – Lotto C 1 – Nola (NA), quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Trasporto Combinato e Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Visto il Regolamento (CE) n. 402 del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009.

Visto il Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

Vista la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Vista la direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Visto decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Visto il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 di indicazione delle modalità attraverso le quali si procede alla qualifica degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

Vista la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) prot. n. 260 del 1 luglio 2019 concernente le attività di

accreditamento degli Organismi che effettuano valutazioni di conformità ai sensi del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798.

Vista la nota prot. 28196 del 17 luglio con cui l'Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stata registrata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 123/2011 con visto n. 2762 del 16/07/2019.

Viste le note con cui la Corte dei Conti ha sancito che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ed il Decreto Direttoriale n.37 non rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

Vista la nota prot. n. 6458 del 18/10/2019 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato, ai sensi del disposto di cui all'art 13 comma 1 del Reg. UE n. 402/2013, alla Commissione Europea ed all'ERA che le attività di qualifica degli organismi italiani di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario sarebbero avvenute attraverso l'accreditamento ed ha contestualmente indicato in ACCREDIA l'ente incaricato della valutazione ai fini dell'applicazione del Reg. UE 402/2019.

Visto il Decreto n.27 del 05/05/2020 della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie con il quale la Società ISARail S.p.A. con sede in via Gorizia, 1 – 80033 - Cicciano (NA), è stata qualificata come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 (Assesment Body – AsBo) con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Trasporto Combinato e Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Vista la delibera ACCREDIA del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolate prot. n. DC2022MGE211 del 21 dicembre 2022 novembre registrata con prot. n. 8301 del 22/12/2022.

Vista la nota prot. ISA-PRT-U-230123-02 del 23/01/2023 (registrata in ingresso con prot. n. 0486 del 23/01/2023) con cui la Società ISARail S.p.A., ora con sede legale in Via Boscofangone – Lotto C 1 – Nola (NA), ha formulato istanza di qualifica quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 (Assesment Body – AsBo) con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Trasporto Combinato e Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Vista la richiesta di documentazione integrativa formalizzata con nota prot. n.564 del 26/01/2023, cui è stato dato seguito da parte della Società ISARail S.p.A. con nota pervenuta al prot. n.570 del 26/01/2023.

Decreta

Art. 1

La Società ISARail S.p.A. con sede legale in Via Boscofangone – Lotto C 1 – Nola (NA), è qualificata quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 (Assesment Body – AsBo) per i sottosistemi di seguito elencati:

- a) sottosistemi strutturali:

- infrastrutture;
 - energia;
 - controllo-comando e segnalamento:
 - o controllo comando e segnalamento a terra;
 - o controllo comando e segnalamento di bordo;
 - materiale rotabile;
- b) sottosistemi funzionali:
- Esercizio e gestione del traffico;
 - Manutenzione;
 - Trasporto combinato;

ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Art. 2

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n. 402/2013.
2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione da parte dell'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'organismo, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA).
4. L'organismo deve comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie quanto segue:
 - a. ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
 - b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di notifica;
 - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito della notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
5. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50, della direttiva 798/2016/UE e del Reg. UE n. 402/2013 e dei provvedimenti emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 3

1. La vigilanza sull'attività dell'organismo, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte, è demandata all'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
2. La notifica ha una validità connessa con la validità del certificato di accreditamento.
3. Per il rinnovo della qualifica l'organismo deve presentare domanda secondo le modalità previste dal DD n. 37 del 28/6/2019. Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno due mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Art. 4

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.
3. La qualifica è revocata nel caso in cui l'organismo non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia perso i requisiti per la qualifica ai sensi del Reg. UE n. 402/2013.
5. via, che l'organismo abbia perso i requisiti per la qualifica ai sensi del Reg. UE n. 402/2013.
6. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento alla base della qualifica, l'Organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradale e Autostradali (ANSFISA).
7. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, ad ACCREDIA alla Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradale e Autostradali (ANSFISA), all'ERA e, ove necessario, alla Commissione Europea.

Art. 5

1. In forza del disposto normativo vigente il presente decreto ha validità decorrente dal **05/04/2023**, giorno successivo alla data di scadenza della precedente qualifica di cui al Decreto Direttoriale n.27 del 05/05/2020, fino al **04 aprile 2027**, data di scadenza dell'Allegato CSAAR al certificato di accreditamento N. 0065ISP REV. 000 rilasciato da Accredia quale Organismo accreditato secondo lo schema di certificazione di prodotto conforme ai requisiti UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2012.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSFISA.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Enrico Maria Pujia)